La manovra di fine agosto del Governo Letta sulla Pubblica amministrazione si è tradotta nel decreto legge n. 101 del 31 agosto ultimo scorso, ora all’esame delle Camere per la conversione in Legge.

Il decreto in questione costituisce una sorta di “ripresa” di un percorso tortuoso di riforma della pubblica amministrazione, in corso da più di un ventennio, che è stato caraterizzato da un’abbondante e pervasiva produzione legislativa, cui non sono seguiti esiti concreti di riforma e miglioramenti della macchina amministrativa italiana minimamente comparabili con gli annunci iniziali di questo o quel Ministro della funzione pubblica.

Il Presidente del Consiglio, on. Letta ha sicuramente il merito di non aver presentato le sue iniziative come “grande riforma della pubblica amministrazione”, ma di essersi concentrato su alcuni concreti e definiti obiettivi. Pertanto, prima di esprimere un giudizio - come CIDA, Federazione dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità – sul merito di tali misure, va qui sottolineato il fatto che i problemi di fondo della pubblica amministrazione italiana, fino a oggi mai risolti da nessun governo della Seconda repubblica, permangono immutati e non vengono sanati dalle disposizioni normative emanate.

Il decreto legge regola, per motivi di “necessità e urgenza”, alcune materie relative a: a) **razionalizzazione della spesa per le pubbliche amministrazioni;** b) **reclutamento dei pubblici dipendenti**  c) **efficientamento e razionalizzazione di alcune pubbliche amministrazioni** .

Fra le misure di razionalizzazione della spesa figurano all’articolo 1 del decreto quelle su **auto blu e consulenze**, non nuove all’attenzione del grande pubblico. Nel condividerne pienamente lo spirito e gli strumenti operativi previsti, va tuttavia sottolineato il fatto che la pur sacrosanta moralizzazione dei comportamenti di chi opera nella pubblica amministrazione non portano oggi rilevanti benefici finanziari, già in gran parte conseguiti con i provvedimenti di legge che si sono susseguiti nell’ultimo quinquennio sull’argomento. Ciò significa che qui, come negli altri articoli del decreto legge, vengono “**toccate**” tematiche di fondo sul funzionamento della PA, senza mai tuttavia delineare alcun criterio strategico e orizzonte di azione.

L’articolo 2 del Decreto si prefigge lo scopo di accelerare l’attuazione delle norme sulla spending review promulgate nel 2012 con la legge n 135; disposizioni legislative che, come noto hanno, alla fine, interessato alcune Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici economici, INPS e INAIL in testa, e gli Enti di ricerca, tutti rivisti dal DPCM dello scorso 23 gennaio con il quale sono stati fissati i contingenti organici ridotti. Per la successiva operazione di razionalizzazione delle Strutture degli Enti e Amministrazioni in questione, il Decreto legge prevede il termine ultimativo del 31 dicembre del corrente anno 2013. La razionalizzazione organizzativa prelude, come noto, all’individuazione delle **posizioni di soprannumero** in queste Amministrazioni pubbliche e al successivo collocamento in disponibilità del personale non collocato in quiescenza e non altrimenti collocabile in altre amministrazioni con le procedure di mobilità. Il decreto 101 si prefigge, pertanto, lo scopo, non solo di accelerare l’iter di snellimento e conseguente risparmio, ma anche, con evidenza, di favorire il pensionamento, anche d’ufficio, del personale che ha i requisiti di età e di anzianità utili al collocamento a pensione con la normativa precedente al Decreto Salva Italia del dicembre 2011. Le iniziative del Governo sembrano assolutamente condivisibili, salvo il fatto che l’INPS, che risulta essere in termini di personale e di costi il vero centro della manovra di spending review con i suoi circa 3000 tagli di personale, deve dare immediato seguito al decreto ministeriale di trasferimento definitivo delle risorse finanziarie e del personale dell’INPDAP e procedere alla riorganizzazione delle Strutture dell’INPS.

Il momento forse più qualificante dell’intero Decreto legge è quello contenuto negli articoli 3 e 4, che regolano la sistemazione del personale precario. Il comparto più coinvolto è quello della Scuola per l’ingentissimo numero di docenti precari, mai immessi nei ruoli della pubblica amministrazione. Ma sono in discussione anche le posizioni lavorative di altre categorie di personale pubblico, quale il personale delle ASL (il governo stima in 35.000 le persone da sistemare), dei Ministeri e degli enti pubblici non economici e degli Enti di ricerca. Al netto dell’intricatissimo ordito legislativo - fatto di continui rinvii ad altre disposizioni precedenti e di questioni invece lasciate “aperte” a successive integrazioni normative - appare chiaro l’impianto complessivo della manovra: si cerca, semplicemente e tradizionalmente, di sanare situazioni lavorative incerte e precarie che si trascinano da anni, agevolando l’immissione in ruolo a chi vi è incolpevolmente coinvolto: lo strumento prescelto è quello del concorso pubblico riservato a chi abbia almeno tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio. Se, da un lato, è impossibile non condividere un piano di regolarizzazione del personale precario – presentato dal governo, peraltro, come atto definitivo per eliminare il fenomeno del precariato nella PA, d’altra parte risulta vulnerato il principio del merito e delle prove concorsuali come condizione primaria e indispensabile per l’immissione in un’Amministrazione pubblica: infatti, i giovani laureati o qualunque altro cittadino che non sia stato “reclutato” come precario negli anni scorsi riceve un danno in termini di mancate opportunità di lavoro dal fatto che verrà regolarizzato – per paradosso proprio con un concorso riservato – chi nella sostanza è stato reclutato **senza** partecipare e vincere alcun concorso.

Ma vi è di peggio, secondo noi, nell’impianto del decreto legge riguardante il precariato: nonostante le dichiarazioni di principio sulla “fine” del precariato, presenti anche al primo comma dell’articolo 4, nella sostanza il Decreto legge non individua percorsi concreti attraverso i quali regolarizzare il fenomeno dell’immissione in servizio di lavoratori precari. In altri termini, nelle amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle nelle quali i servizi **devono** essere assicurati – ci si riferisce a Istruzione e Sanità – quali sono i sistemi a regime per il reclutamento del personale, coerenti con il principio costituzionale del pubblico concorso? Nulla in tal senso è stato previsto dal Governo. Per cui rimane forte il convincimento che, senza l’adozione di un sistema efficiente e generale di reclutamento del personale pubblico, non sarà facile evitare l’accumularsi di altro personale precario e, quindi, del riprodursi fra qualche anno delle stesse condizioni che hanno reso necessaria la sanatoria disposta in questi giorni.

Stupisce, infine, non poco disposizione contenuta ……con la quale i collaboratori di giustizia. Questi signori, pur se il loro ravvedimento ha arrecato indubbi vantaggi allo Stao, non sono esattamente degli stinchi di santo, anzi, molto spesso, il ravedimento discende da precisi calcoli fatti su come ammorbidire al meglio il corso della giustizia nei loro confronti. Dare come “premio” a questi signiori l’assunzione presso una pubblica amministrazione smbra essere una prova evidente di quanto scarsa sia la considerazione e il rispetto che nutre la funzione pubblica in questo Paese. Si tace, inoltre, sui pericoli che l’immissione di alcuni di questi signori ad esempio nei ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia arrecherebbe al corretto procedere delle indagini giudiziarie.

Anche per ciò che riguarda le altre misure di “efficientamento e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, registriamo **luci e ombre.**

Valutiamo positivamente la costituzione dell’Agenzia……………..prevista dall’articolo ….del decreto, soprattutto con riguardo ai poteri di promozione, sollecito e sostituzione, ove necessario, degli enti che rallentino i processi di realizzazione di lavori pu servizi pubblici finanziati con fondi europei. Di fropnte ad un utilizzo da parte dell’Italia recentemente quantificato nel 40% dei fondi strutturali europei era ed è giusto assicurare al Paese dei meccanismi di garanzia sull’effetivo e buon utilizzo di queste preziose risorse finanziarie.

Desta invece sconcerto la sostanziale eliminazione della CIVIT (Comitato………..) istituita dal decreto legislativo 150 quale Amministra autonoma di riferimento per la valutazione delle performance della Pubblica Amministrazione. Le sue competenze vengono trasferite all’ARAN, che come noto, è l’autorità che rappresenta la Pubblica amministrazione in sede di negoziazione con i sindacati. Nulla di più lontano dai principi di valutazione. Le attribuzioni e la conseguente professionalità e mission dell’ARAN si riferisce, per definizione, a un contesto culturale e operativo in cui prevalgono giustamente il senso della mediazione e la ricomposizione di interessi contrapposti. Nulla di più lontano dalla ragion d’essere di un Organo indipendente di valutazione: in questo caso devono prevalere la terzietà, l’oggettività e la non commistione fra valutatore e valutati. Con questo atto il Governo destruttura in modo radicale l’impianto della riforma Brunetta togliendo il riferimento ultimo dell’impianto complessivo della valutazione: in altri termini, un progetto complessivo che ha impegnato le struttura di questo Paese per circa tre anni finisce in un totale dimenticatoio, travolgendo anche quelle sue parti che meritavano un ben diverso esito. Ci riferiamo, non tanto alla pervera dispsizione contenuta all’articolo 19 di quella legge (il famigerato 25-50-25) quanto ai suoi condivisibilli principi generali secondo i quali, se si vuole un’amministrazione pubblica di qualità, è necessario introdurre meccanismi di valutazione dell’operato, non solo delle varie amministrazioni in quanto tali, ma anche di **tutti i suoi operatori.** Non solo, affinchè la valutazione sia effettiva concreta è necessario dotarsi di strutture e meccanismi di valutazione efficienti ed efficaci. Ma l’idea di valutazione piace poco e niente ai sindacati: si preferisce parlare e normare di “autovalutazion” che è cosa equivalente alla richiesta ad un cuoco di valutare i cibi che ha cucinato. Forse l’articolo del Decreto è l’elòemento che più lascia trasparire una visione vecchia, timicda e conservatrice della pubblica amministrazione, incapace di accettare la necessità di varare delle riforme rigorose e partecipate come avvenuto negli Stati Uniti e in Ighiltera: riforme basate sul rispetto dell’utenza, sul rispetto degli operatori pubblici e su una necesaria vitale severità e terzietà di valutazione del loro operato, a garnazia della qualità dei servizi pubblici-